

DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale si occupa dello studio

- delle imprese
- dei funzionamenti dei mercati
- della tutela dei consumatori

Si tratta di una **disciplina autonoma** (separata, dunque, dal diritto pubblico e dal diritto privato), che nacque a partire da metà del Medioevo, e in particolare dalla **fine del feudalesimo**, momento a partire dal quale nacquero i primi mercati, poiché iniziarono a essere scambiate che non venivano più destinate al semplice autoconsumo all'interno del feudo. Poco più tardi vennero introdotte le prime norme corporative (per la classe dei mercanti) al fine di tutelare i terzi (acquirenti) e gli investimenti dei mercanti stessi.

Il diritto commerciale, poi, si fece sempre più importante al progressivo svilupparsi dell'economia e della tecnologia.

FONTI

Le fonti del diritto commerciale sono:

- **Codice Civile**
- **Costituzione**, con particolare riguardo agli articoli:
 - art 41: sancisce la libertà di iniziativa economica privata e il concetto cardine di responsabilità sociale
 - art 43: autorizza stato e enti pubblici ad agire come entità commerciali
 - art 47: sottolinea come la Repubblica incoraggi il risparmio in tutte le sue forme
- **leggi collegate**: come i vari codici di settore (ex. legge sulle cambiali)
- **regolamentazione secondaria**: regolamenti emessi da entità amministrative che disciplinano alcuni aspetti del mercato, come nel caso della CONSOB o della BANCA D'ITALIA
- **fonti internazionali e dell'UE**: trattati commerciali e regole emesse dall'unione (art. 101-2 del TFUE, che regolano il mercato interno) che si occupano, per esempio, di antitrust
- **dottrina e giurisprudenza**: si occupano dell'interpretazione delle norme commerciali e, in particolare, dell'interpretazione di quelle clausole generali come "correttezza del bilancio" o "correttezza professionale"

LA FIGURA DELL'IMPRENDITORE

La definizione corretta di imprenditore ci perviene dall'articolo **2082 del codice civile**, che recita:

"è' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"

REQUISITI

Requisiti minimi necessari per parlare di imprenditore:

- **Attività economica, ossia i beni o i servizi risultanti devono in qualche modo essere passibili di valutazione economica**
- **Organizzazione**: deve esserci un'organizzazione non solo del lavoro, ma anche degli elementi di carattere tecnico, come i beni d'impresa (insieme dei beni=azienda)
- **Professionalità**: deve essere un'attività abituale. Questo non significa che debba necessariamente essere un'attività continuativa, ma deve essere non occasionale. Proprio per questo motivo rientrano nel novero anche le attività che si svolgono con cadenza ciclica, come quelle stagionali
- **Fine di produzione o scambio**

Requisiti secondari:

- **Scopo di lucro**: in merito la dottrina ribatte. Infatti, all'interno dell'articolo 2082 del codice civile non viene direttamente citato lo scopo di lucro, che quindi si presume non essere uno dei requisiti fondamentali. Tuttavia, dal momento che lo scopo di lucro viene citato nel caso dell'articolo che definisce le società è chiaro che l'imprenditore non possa escludere completamente lo scopo di lucro dalla sua attività. In merito, autorevole dottrina, Campobasso, si è espressa, precisando che per l'imprenditore il requisito minimo non è tanto lo scopo di lucro, quanto il fatto di **operare con metodo economico**, vale a dire pareggiando costi e ricavi in modo da garantire una vita economica autonoma all'attività svolta.
- **Liceità dell'attività**
- **Destinazione dei beni e servizi al mercato**

Occorre ricordare, inoltre, che **le professioni intellettuali** (coloro che mettono a disposizione le loro conoscenze a pagamento) **non sono da considerarsi incluse tra gli imprenditori**. Parliamo, quindi, per esempio, di avvocati, notai e altri.

Al di là della definizione di imprenditore è importante precisare come manchi una definizione di **impresa**, la quale, però, viene genericamente intesa come **"attività esercitata dall'imprenditore"**.

ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE e INIZIO E FINE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

L'acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l'applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica e, se l'attività è commerciale, di quelle specificamente dettate per l'imprenditore commerciale.

L'articolo 2082 c.c. stabilisce che **si diventa imprenditore commerciale con l'esercizio dell'attività di impresa**. Per poter affermare che un soggetto è diventato imprenditore, però, **occorre che l'esercizio dell'attività di impresa sia a lui imputabile**, ossia giuridicamente attribuibile.

Per individuare il momento a partire dal quale si può effettivamente parlare di "imprenditore" si può fare riferimento a due diversi principi:

- **principio di effettività** → collega l'inizio e la fine dell'attività al momento in cui EFFETTIVAMENTE vengono compiuti gli atti tipici di un'attività
- **principio dei dati formali** → considera i dati formali, che sono l'acquisto della qualità di imprenditore per l'inizio dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese per la sua fine.

Tali due momenti, però, non sempre coincidono. Per convenzione, quindi, nel caso delle persone fisiche si tende a far prevalere l'aspetto della effettività, mentre per le società si fa prevalere l'aspetto dei dati formali, e dunque si fa capo al momento in cui avviene la registrazione presso il registro delle imprese. Nel caso di persona fisica, e quindi di imprenditore, invece, si fa capo al momento in cui si è iniziato a svolgere le attività connesse allo svolgimento dell'attività d'impresa. Tale momento non coincide necessariamente con l'inaugurazione dei locali, ma con tutte quelle attività organizzative quali l'assunzione del personale.

Nel caso di fine dell'attività di impresa, e quindi perdita della qualità di imprenditore, si usano gli stessi principi: per la persona fisica si fa capo al momento in cui effettivamente si smette di svolgere le azioni connesse allo svolgimento dell'attività d'impresa, mentre per le persone giuridiche si fa riferimento al momento della cancellazione dal registro delle imprese. Ciò nonostante, occorre sempre ricordare che in forza dell'articolo 101 della legge fallimentare, l'imprenditore può essere fatto fallire fino a quando non trascorre un anno dalla sua cancellazione ufficiale dal registro delle imprese. Quindi, anche se l'imprenditore, in accordo con il principio dell'effettività, cessasse di svolgere le attività connesse allo svolgimento dell'attività di impresa, ma dimenticasse di cancellarsi dal registro delle imprese, sarebbe comunque considerato fallibile in forza dell'articolo 101.

Particolare è il caso dell'**imprenditore occulto**, ovvero un imprenditore che non spende il suo nome. Questo può essere dichiarato fallito a prescindere dalla sua iscrizione in Camera di Commercio. Il concetto di imprenditore occulto è stato ampliato dalla giurisprudenza ricorrendo al tema dell'impresa fiancheggiatrice, affermando che gli atti compiuti dall'imprenditore occulto nell'interesse dell'impresa principale darebbero vita a un'impresa parallela, la cui attività consisterebbe nel finanziamento e nella direzione della principale.

La società, invece, si estingue a seguito della cancellazione dal registro delle imprese e le obbligazioni ancora pendenti su di essa si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nella misura prevista nei limiti della responsabilità ad essi riconosciuta.

CATEGORIE

Possiamo avere diverse categorie di imprenditore.

Criterio di distinzione	Categorie di imprenditore
Oggetto dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) • imprenditore commerciale (art.2195 c.c.)
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • piccolo imprenditore (2083 c.c. + articolo 1 legge fallimentare) • Medio/grande imprenditore
Natura del soggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Impresa individuale • impresa collettiva • Impresa pubblica

L'IMPRENDITORE AGRICOLO: definire correttamente l'imprenditore agricolo è importante in quanto gli vengono applicate particolari norme:

- è tenuto alla registrazione presso la sezione speciale del registro delle imprese
- non è soggetto a fallimento o altre procedure concorsuali
- non è tenuto alla tenuta delle scritture contabili

→ articolo di riferimento: **2135 c.c.:**

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Osserva che:

- in base a tale definizione il proprietario di agriturismo è da considerarsi un imprenditore agricolo
- Il fruttivendolo che vende i suoi prodotti è un imprenditore agricolo. Se si vendono, invece, i prodotti altrui non si parla di imprenditore agricolo. Se si vendono in parte i propri prodotti e in parte quelli altrui non è possibile definire a priori se si sta parlando di un imprenditore agricolo o commerciale: si valuterà in base alla proporzione di merci proprie o meno che vengono vendute.
- è tenuto a **iscriversi in una sezione apposita del registro delle imprese**, in una sezione speciale. Tale pubblicità ha una **funzione dichiarativa**, cioè i fatti non pubblicati non possono essere opposti ai terzi da chi era obbligato alla loro pubblicazione, a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza
- **NON può fallire**

PICCOLO IMPRENDITORE: Anche in questo caso è importante identificarlo correttamente in quanto:

- è tenuto alla registrazione presso la sezione speciale del registro delle imprese
- non è soggetto a fallimento o altre procedure concorsuali
- non è tenuto alla tenuta delle scritture contabili

→ Articolo di riferimento: **2083 c.c.** :

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

→ Tale definizione, tuttavia, lasciava ampio spazio alla libera interpretazione, per cui è stata recentemente integrata dall'articolo **1 della legge fallimentare**. Definire correttamente il concetto di piccolo imprenditore, infatti, è fondamentale, alla luce del fatto che i piccoli imprenditori **non** possono fallire. Un imprenditore, infatti, fallisce a seguito di una dichiarazione di fallimento, che viene emessa da un Tribunale. Grazie alla legge fallimentare oggi abbiamo una definizione più chiara di quello che deve considerarsi un piccolo imprenditore.

*I. Sono **soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.***

*II. **Non** sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il **possesso congiunto dei seguenti requisiti:***

*a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro trecentomila;***

*b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro duecentomila;***

*c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti **non superiore ad euro cinquecentomila.***

III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

In base alla legge fallimentare, estesa a **TUTTI** gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, **NON** sono soggetti a fallimento tutti gli imprenditori commerciali che rispettino i seguenti tre requisiti congiunti:

- Aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro
- Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro
- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.

Osserva che **il superamento di anche solo uno dei limiti posti al comma II fa sì che possa essere dichiarato il fallimento dell'attività**

TIPI DI IMPRESA

- **impresa societaria**
- **impresa sociale:** impresa che svolge attività di carattere sociale senza scopo di lucro → nata recentemente con d.lgs. 112 del 3 luglio 2017
- **impresa pubblica:** l'imprenditore, infatti, può anche essere pubblico. In questo caso ci si rifà a norme specifiche che determinano requisiti e deroghe applicabili a questa particolare categoria. In particolare le imprese pubbliche possono essere di due tipi:
 - sostanzialmente private: come ENI e altre. In questo caso lo stato ha una grossa partecipazione, per cui è socio dell'attività. Queste società sono assoggettate alle norme ordinarie, per cui sono soggette a fallimento, tenute alla tenuta delle scritture contabili e devono registrarsi presso la sezione ordinaria del registro delle imprese.
 - sostanzialmente pubbliche. Possono essere di due tipo: imprese organo e enti pubblici economici. Le prime sono società sostanzialmente e formalmente sottoposte al controllo e alla direzione da parte di un ente pubblico. Le seconde sono tenute alla registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma non sono passibili di fallimento. Si tratta di

enti facenti parte della pubblica amministrazione che non hanno scopo di lucro. Oggi ne esistono pochissimi esempi, come la SIAE e l'Agenzia del demanio.

- **impresa familiare**

STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE

Lo statuto generale dell'imprenditore detta le regole che l'imprenditore, genericamente inteso, deve seguire. Esiste, poi, lo statuto dell'imprenditore commerciale, che contiene regole aggiuntive cui deve sottostare solo l'imprenditore commerciale.

E' bene ricordare che giurisprudenza e dottrina concordano nel sostenere che, in questo caso, **contino maggiormente gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali**. Ne consegue che anche un imprenditore non registrato se sostanzialmente agisce da imprenditore dovrà sottostare alle regole dello statuto, e quindi sarà anche passibile di fallimento (un imprenditore occulto può essere dichiarato fallito)

Lo statuto generale dell'imprenditore definisce e regola alcuni **aspetti cardine per l'imprenditore genericamente inteso**, come:

- ❖ **azienda** (art. 2555-2562 c.c.) : insieme dei beni connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Se si vuole cedere un'attività lo si può fare secondo diverse modalità:
 - cessione delle proprie partecipazioni, che implica la cessione delle proprie azioni e di conseguenza anche dell'azienda
 - cessione di un ramo di azienda, ossia di una parte dei macchinari. Il ramo d'azienda deve essere in grado di generare autonomamente valore.
 - cessione d'azienda
- ❖ **segni distintivi** (artt. 2563-2574 c.c.), mediante i quali ci si distingue dai competitors:
 - **ditta**= nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività
 - **insegna**= segno distintivo che contraddistingue i locali all'interno dei quali viene esercitata l'attività d'impresa
 - **marchio**= segno riconoscibile rappresentabile graficamente
 - altri segni **distintivi atipici**, come gli emblemi, che vengono regolati dal **Codice della proprietà industriale** (che regola anche i brevetti)
- ❖ **Concorrenza** (artt. 2563-2574 c.c.)
- ❖ **Consorzi tra imprenditori** (art. 2062 c.c.) =più imprenditori creano un'organizzazione comune, per disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispettive imprese

STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Lo statuto dell'imprenditore commerciale, invece, regola alcuni **aspetti di interesse specifico per la categoria degli imprenditori commerciali**, quali:

- **pubblicità commerciale, obbligatoria per gli imprenditori commerciali: La camera di commercio esercita un controllo formale circa documenti che vengono depositati. Non entra, quindi, nel merito della sostanza di ciò che viene comunicato.**
- **scritture contabili**
- **rappresentanza commerciale**
- **fallimento e altre procedure concorsuali**

→ **articolo 2195 c.c.:** sancisce quali siano gli imprenditori con obbligo di registrazione presso il registro delle imprese. Nel codice civile, infatti, manca una vera e propria definizione di imprenditore commerciale. Ma l'articolo 2195 definisce quali sono le attività che richiedono l'iscrizione presso la sezione ordinaria del registro delle imprese e che quindi possono essere definite "commerciali" → QUESTO ARTICOLO È DA SAPERE A MEMORIA

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) **un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;**
- 2) **un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;**
- 3) **un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;**
- 4) **un'attività bancaria o assicurativa;**
- 5) **altre attività ausiliarie delle precedenti.**

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

PUBBLICITÀ COMMERCIALE

A partire dal 1993 si garantisce la pubblicità commerciale mediante **la registrazione presso le Camera di commercio.**

L'Ufficio del registro delle imprese è un ufficio presieduto da un conservatore, posto a capo di una struttura amministrativa costituita da dipendenti che gestiscono tre tipi di archivi:

- **il protocollo:** registro dove sono annotate in modo univoco e cronologico tutte le pratiche che pervengono in via telematica o allo sportello (ogni pratica ha il suo protocollo)

- **il REA** (repertorio economico amministrativo): registro su base locale che contiene una scheda per ogni impresa con informazioni di natura statistica e aziendale (come numero di dipendenti e altre)
- **il registro delle imprese**: registro dove sono iscritte tutte le informazioni relative ad un'impresa e che per legge devono essere rese pubbliche. Esso contiene una scheda per ogni impresa ed è diviso in sezioni.

L'attività di questo ufficio è svolta sotto la **vigilanza di un giudice delegato** dal presidente del tribunale del capoluogo o di provincia.

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Tale registro è attualmente suddiviso in una sezione ordinaria e varie sezioni speciali.

Sezione Ordinaria	<p>Imprenditori individuali commerciali <i>non piccoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le società <i>commerciali</i> • Consorzi fra imprenditori con attività esterna • GEIE • Gli enti pubblici che svolgono attività commerciale • Società estere con amministrazione o oggetto principale dell'attività in Italia
Sezioni Speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori agricoli (anche piccoli) • Piccoli imprenditori commerciali e artigiani • Società semplici • Società tra professionisti • Società che esercitano attività di direzione e coordinamento • Imprese sociali • Start up innovative e incubatori certificati

n.b.: le società che esercitano attività di direzione e coordinamento sono, per esempio, le holding= più società controllate da un'unica società che detiene la partecipazione di maggioranza delle società che le sottostanno

La registrazione va effettuata nel registro territorialmente competente

Il tipo di sezione presso la quale un'impresa viene registrata è rilevante perché realizza diversi tipi di pubblicità:

- **registrazione presso la sezione ordinaria** → comporta pubblicità notizia. Essa ha efficacia:
 - **dichiarativa**: rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell'opponibilità ai terzi dell'atto o del fatto iscritto (in positivo e in negativo)
 - **costitutiva (totale o parziale)**: nel caso dell'efficacia costitutiva totale l'iscrizione è necessaria perché l'atto produca effetti, sia tra le parti sia nei confronti di terzi. Nel caso di efficacia costitutiva parziale l'iscrizione è necessaria perché l'atto produca effetti verso terzi
 - **normativa**: l'iscrizione è necessaria per la piena applicazione di un regime normativo
- **registrazione presso la sezione speciale** → comporta solo la pubblicità notizia e una semplice certificazione anagrafica.

Cosa va iscritto all'interno del registro delle imprese? Dipende dal tipo di impresa, ma i requisiti fondamentali sono:

- elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa → dati anagrafici, ditta, oggetto, sede
- la struttura e l'organizzazione dell'impresa, se questa è in forma societaria → atto costitutivo, nomina e revoca amministratori
- tutte le modificazioni degli elementi sopra citati

SCRITTURE CONTABILI

Alcuni soggetti, inoltre, sono costretti alla tenuta delle scritture contabili. Tali soggetti sono:

- imprenditori commerciali non piccoli (art. 2214)
- società in forma commerciale, anche se non esercitano attività commerciale
- Società cooperative
- Consorzi con attività esterna
- GEIE
- Enti pubblici aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, anche se non si tratta dell'attività principale
- Associazioni e fondazioni esercenti un'attività commerciale collaterale
- Grandi imprese familiari commerciali

Questi soggetti devono predisporre e conservare:

- libro giornale

- libro degli inventari, che si chiude con il bilancio (che è l'unica scrittura contabile per cui è previsto l'obbligo di pubblicità per alcune forme di impresa)
- altre scritture contabili richieste a seconda della natura e delle dimensioni dell'impresa
- inoltre è necessario che tutta la corrispondenza con riferimento a ciascun affare venga conservata per 10 anni

Le scritture contabili sono molto importanti per:

- comprendere la situazione di un'impresa e poterne ricostruire la storia → nel caso di fallimento, per esempio, si distinguono i due casi di bancarotta semplice o fraudolenta. Quando un imprenditore fallisce, infatti, viene nominato un curatore, che ha il compito di saldare debiti e crediti, il curatore deve, inoltre, analizzare la contabilità e verificare che questa sia stata tenuta correttamente. Se sono evidenti i segni di una manomissione si parla di bancarotta fraudolenta. Se, invece, ci sono delle mancanze, ma è evidente che non ci fosse malafede si parla di bancarotta semplice. [Esiste anche la bancarotta preferenziale quando viene pagato un creditore anziché un altro]
- hanno efficacia probatoria:

A favore di terzi	1. Mezzo di prova contro l'imprenditore siano o meno regolarmente tenute 2. Non è possibile scinderne il contenuto 3. L'imprenditore può dimostrare con qualsiasi mezzo che le scritture contabili <u>non</u> rispondono a verità
A favore dell'imprenditore	1. Scritture contabili regolarmente tenute 3. La controversia sia inerente all'esercizio dell'impresa → <u>il riconoscimento del valore probatorio delle s.c. è rimesso all'apprezzamento del giudice</u>

QUALI SONO I COMPITI DELL'IMPRENDITORE?

Tipica domanda d'esame! Bisogna fare riferimento all'articolo 2086 e all'articolo 2082

→ Analisi articoli:

2086: articolo modificato nel comma 2 da poco

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**

→ per crisi di impresa si intende una situazione di tensione finanziaria, ossia quando l'imprenditore momentaneamente non è in grado di pagare i propri debiti. Si differenzia dall'insolvenza perché è una situazione momentanea, mentre nel caso di insolvenza quando la difficoltà non è momentanea né superabile. Sulla base di questo articolo non solo l'imprenditore deve istituire un assetto organizzativo, ma questo deve essere anche adeguato a monitorare eventuali situazioni di crisi e garantire la continuità aziendale, che si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a **costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad **un periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

2082: **"è' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"** → quando rispondi cita l'articolo e tutti i vari requisiti che esso implica (sopra citati)

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Il codice civile si occupa di tre figure investite istituzionalmente e in varia misura del potere di rappresentanza:

- **INSTITORE**

Nozione	Colui che è preposto dal titolare dell'impresa all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (art. 2203)
Obblighi (unitamente all'imprenditore)	<u>Potere di gestione generale</u> 1. Obblighi di iscrizione presso il RI 2. Tenuta delle s.c. 3. Sanzioni penali in caso di fallimento
Poteri	<u>Generale potere di rappresentanza:</u> • Sostanziale (tutti gli atti pertinenti l'esercizio dell'impresa) • Processuale
Responsabilità	Modifica e revoca della procura Spendita del nome dell'imprenditore!!!

E' il ceo
potere di rappresentanza processuale= in tribunale

Non fallisce, ma può essere chiamato a rispondere in termini di debiti o di reati fallimentari

- **PROCURATORE**

Nozione	Coloro che in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendo preposti ad esso (art. 2209)
Poteri	<u>Potere di rappresentanza generale, limitata al settore di attività</u> → Non ha la rappresentanza processuale → Non è soggetto agli obblighi di iscrizione presso il RI e di tenuta delle s.c.
Responsabilità	Modifica e revoca della procura NO Spendita del nome dell'imprenditore

- **COMMESSO**

Nozione	Ausiliari subordinati dell'imprenditore cui sono affidate mansioni esecutive o materiali che li pongono in contatto con i terzi
Poteri	<u>Possono compiere tutti (e solo) gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni cui sono incaricati.</u> <u>Non è ammesso:</u> 1. Esigere prezzo x merci non consegnate 2. Praticare sconti 3. Esigere prezzo fuori dai locali dell'impresa 4. Esigere prezzo all'interno se c'è una cassa
Responsabilità	Modifica e revoca della procura: no pubblicità legale

Responsabilità molto limitate

STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE

Comprende:

- definizione di azienda
- segni distintivi
- La concorrenza
- I consorzi

AZIENDA

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2555: "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Si osservi come, anche in questo caso, compaia la nozione di "organizzazione" già presente agli articoli 2082 e 2086.

E' importante **non confondere i concetti di impresa e azienda**. L'impresa è l'attività svolta dall'imprenditore e va osservata in un'ottica squisitamente dinamica. L'azienda, invece, è l'insieme dei beni che rendono possibile lo svolgimento dell'attività di impresa e può essere fotografata in un determinato momento, cosa che permette di attribuirle un **valore economico**. Si tratta, quindi, dell'**organizzazione di beni tra loro eterogenei ma complementari, con destinazione unitaria al fine produttivo**.

Quando si può dire che un bene è un elemento dell'azienda?

L'articolo 2555 c.c. si riferisce ai bene "organizzati dall'imprenditore" e deriva, quindi, **la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale essi sono ottenuti**. In questo senso, perciò, può essere bene di un'azienda anche un bene che non sia di proprietà dell'imprenditore. E' bene osservare, inoltre, che per beni non si intendono soltanto gli oggetti materiali, ma genericamente ogni elemento facente capo all'imprenditore e utilizzato nell'impresa. **Sono inclusi, quindi, contratti, crediti, debiti e l'avviamento**.

Per **avviamento si intende l'insieme dei costi per la promozione e per la graduale affermazione di una nuova impresa necessari alla conquista della sua clientela, riconosciuto come voce attiva nel bilancio**, in quanto capace di generare reddito. Quando vendo un'azienda, infatti, al valore nominale aggiungo un plus che deriva dalla capacità che essa ha di generare valore economico. Esistono aspetti dell'avviamento diversi:

- **avviamento oggettivo: posizione (ristorante vicino all'università)**
- **avviamento soggettivo: legato alla capacità dell'imprenditore di attirare clienti (per esempio la clientela fissa, che può essere persa se la gestione del nuovo imprenditore non è soddisfacente)**

Per avviamento si intende, quindi, la capacità prospettica di generare flussi.

Capire esattamente quando si può parlare di azienda è fondamentale nell'ottica del trasferimento. Si può avere un trasferimento, infatti, quando il complesso di beni trasferito è potenzialmente idoneo per l'esercizio di un'impresa (anche diversa da quella precedente).

Art. 2556

"Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto."

Si ha, quindi, che il trasferimento deve avvenire per iscritto, ma anche che i singoli bene devono essere trasferiti sulla base di quanto previsto dalle norme per la specifica tipologia di bene. Il trasferimento di proprietà di un immobile, dunque, dovrà avvenire in forma scritta, mentre il conferimento d'azienda dovrà avvenire in forma di atto pubblico.

CONCORRENZA

L'articolo 2557 stabilisce che: **"Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per cinque anni, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dell'azienda ceduta."**

Ci sono, però, dei casi controversi:

- **divisione ereditaria: il fratello escluso deve astenersi dallo sviare la clientela**
- **scioglimento di società con assegnazione dell'azienda a un socio: il socio escluso deve comportarsi correttamente**
- **vendita della partecipazione sociale di controllo: il cedente deve comportarsi correttamente in quanto il cessionario ha "pagato" anche per i clienti, che rientrano nel concetto di avviamento**

Per quanto riguarda, invece, i contratti aziendali, parliamo di **successione automatica**. L'articolo 2558, infatti, afferma che "se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa **che non abbiano carattere personale**". Il contraente, inoltre, può recedere:

- solo per giusta causa
- entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento
- resta ferma la responsabilità dell'alienante

In merito a debiti e crediti, invece, si hanno come effetti del trasferimento per creditori e debitori aziendali tali modalità:

- **crediti:** la notifica al debitore ceduto o l'accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2), sono "sostituite" dall'**iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese** (art. 2559). Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
- **debiti:** **L'alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se i creditori vi consentono. Nel trasferimento di aziende commerciali dei debiti risponde in ogni caso anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560).**

Dipendenti e stato figurano come creditori privilegiati, che come tali hanno diritto ad essere soddisfatti prima degli altri creditori.

Nel caso in cui venga ceduto un solo ramo d'azienda se le contabilità sono separate è semplice identificare crediti e debiti legati a quello specifico ramo. Se, invece, le contabilità sono unite, vanno svolte delle valutazioni di tipo contabile ulteriori.

CONCORRENZA SLEALE

I principi generali che regolano la concorrenza sono:

- libertà di iniziativa economica → art. 41 Cost, comma 1
- utilità sociale → art. 41 Cost, comma 2,3
- principio cardine della disciplina antimonopolistica → artt. 101-2 TFUE e legge 287/90 in Italia: *La libertà di iniziativa economica e la competizione fra imprese non possono tradursi in atti e comportamenti che pregiudicano in modo rilevante e durevole la struttura concorrenziale del mercato.*

Gli organi che vigilano sul rispetto della disciplina antimonopolistica e reprimono i comportamenti anti-concorrenziali:

- Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i casi nazionali
- Commissione delle comunità europee, per i casi di interesse comunitario

La disciplina antimonopolistica si occupa di alcune fattispecie:

- ❖ **intese restrittive della concorrenza** → le intese sono comportamenti concordati tra imprese volti a limitare la propria libertà d'azione sul mercato. Esistono forme di intesa vietate e forme di intesa lecite. Tra le intese lecite si annoverano le intese minori, che non incidono in modo rilevante sull'assetto concorrenziale del mercato. Le intese vietate, invece, sono intese che hanno per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato o in una sua parte rilevante. Il divieto di intesa in alcune circostanze, però, può essere relativo: l'autorità competente può concedere esenzioni temporanee purchè si tratti di intese che migliorano le condizioni di offerta del mercato e producano un sostanziale beneficio per i consumatori.
- ❖ **abuso di posizione dominante** → è vietato, infatti, in modo assoluto, lo sfruttamento abusivo della posizione dominante con comportamenti capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva. In particolare è vietato:
 - imporre prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi
 - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato
 - applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
 - Nella disciplina nazionale si parla anche di divieto di abuso della dipendenza economica, una situazione nella quale un'impresa dominante sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. In questo caso è stabilita la nullità del patto e il risarcimento dei danni.
- ❖ **le concentrazioni** → si può avere concentrazione quando:
 - due o più imprese si fondono dando vita a un'unica impresa
 - due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un'unica entità economica
 - due o più imprese indipendenti costituiscono un'impresa societaria comune

In ciascuno di questi casi l'effetto prodotto è un ampliamento della quota di mercato detenuta da un'impresa, realizzato attraverso la riduzione del numero di imprese indipendenti che operano sul mercato. E' chiaro che questo può condurre a situazioni anche di simil-monopolio se le imprese che si fondono posseggono già singolarmente ampie fette del mercato. In questo caso si hanno concentrazioni che danno luogo a gravi alterazioni del regime concorrenziale. Per questo le operazioni di concentrazione che superano determinate soglie di fatturato devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente che può impedire che si ponga in essere l'operazione se la stessa comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante che provochi effetti, *in modo stabile e durevole*, per la concorrenza (pena sanzioni fino al 10% del fatturato). Esistono anche casi in cui l'autorità può decidere di autorizzare concentrazioni di base illecite, solo se sussistono interessi generali per l'economia nazionale.

→ Analisi articolo 2598 c.c. (MOLTO IMPORTANTE)

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;* → alcune case giapponesi, per esempio, imitavano case automobilistiche tedesche. Si noti l'attenzione sull'aspetto della "confusione" e quindi l'estrema attenzione alla tutela del consumatore.

Parliamo in questo caso di atti confusori:

- uso di nomi o segni distintivi confusori, che può configurarsi come imitazione degli altrui segni distintivi tipici o come imitazione degli altrui segni distintivi non protetti, come marchi di fatto o slogan
- imitazione servile (continuata) di prodotti altrui, a tutela della forma esterna dei prodotti

2) *diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;* → non si può quindi creare discredito o appropriare di pregi dei prodotti altrui. In Europa vi è una direttiva molto rigorosa anche in termini di pubblicità comparative (acqua minerali che comparavano con altre: va bene, ma con rispetto delle norme).

Parliamo di atti di denigrazione e appropriazione di pregi, che falsano gli elementi di valutazione dei consumatori

3) *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.* → Correttezza professionale=clausola generale. Non solo atti che danneggiano, ma anche idonei a danneggiare. Lo storno di

dipendenti è una delle azioni che in questi termini vengono vietate: si tratta delle strategie poste in atto da un'impresa per attirare a sé professionalità di alto livello sottraendole ad altre aziende.

In questo caso si parla di atti di concorrenza sleale genericamente intesi che possono essere:

- atti che alternano le condizioni di mercato come pubblicità menzioniera o vendite sottocosto avvantaggiandosi di alcuni margini che si possono avere in alcuni paesi anziché in altri (dumping)
- atti contro un determinato concorrente come storno di dipendenti, sottrazione di segreti aziendali, concorrenza parassitaria, boicottaggio

Per essere accusati di concorrenza sleale occorre soddisfare alcuni presupposti:

- soggettivi:
 - qualità di imprenditore
 - che vi sia un rapporto concorrenziale con l'altra impresa coinvolta
- oggettivi:
 - occorre aver violato i principi di correttezza professionale (nel senso della morale corrente)
 - occorre aver prodotto anche solo potenzialmente prodotto un danno concorrenziale

Le sanzioni previste sono:

- azione inibitoria = azione con cui si mira a far cessare un comportamento illecito
- "opportuni provvedimenti" generici per la rimozione degli effetti
- pubblicazione della sentenza
- eventuale azione risarcitoria

SEGNI DISTINTIVI D'IMPRESA

I segni distintivi d'impresa possono essere:

- tipici: menzionati e regolati dal codice civile
- atipici

I segni distintivi tipici sono:

- ditta : contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa → regolata da articolo 2563-67 c.c.
- insegna : individua i locali in cui l'attività d'impresa viene esercitata → art. 2568 c.c.
- marchio: individua e distingue i beni o i servizi prodotti → art. 2569.74 c.c. + codice della proprietà industriale

I principi comuni a tutti i tre segni sono:

- libertà di formazione
- diritto all'uso esclusivo
- possibilità di trasferimento ad altro imprenditore, e quindi possibilità di monetizzazione

La funzione di tali segni è consentire all'imprenditore di essere individuato sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti. In questi termini, quindi, i segni distintivi figurano come dei collettori di clientela e soddisfano i due requisiti di tutela:

- funzione distintiva
- funzione di non confondibilità

E' bene ricordare, però, che tali segni non rappresentano solo una tutela per l'imprenditore, ma garantiscono il rispetto degli interessi di vari utenti:

- l'imprenditore in primis, che si vede riconosciuto il diritto a precludere ai concorrenti l'uso di segni simili al proprio che potrebbero sviare la sua clientela. Inoltre, egli si vede riconosciuto il diritto a cedere liberamente i propri segni, monetizzandoli
- interesse generale di tutti gli utenti sul mercato, che garantisce la competizione concorrenziale avvenga in modo corretto e leale
- interesse dei consumatori a non essere tratti in confusione o inganno

La ditta

→ individua il nome commerciale dell'imprenditore

→ articoli 2563-67/ **2598 c.c.**

E' un segno distintivo necessario e in sua mancanza la si fa coincidere con il nome dell'imprenditore.

La scelta della ditta è libera, ma con due limiti dettati dal rispetto dei principi di:

- verità: stabilisce che la ditta originaria debba sempre contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore per l'iscrizione al registro delle imprese. nel caso in cui la ditta sia derivata, ossia sia stata trasferita ad altro imprenditore, questo non sussiste.
- novità: stabilisce che la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore se è suscettibile di creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.

Ricorda, inoltre, che:

- il diritto all'uso esclusivo della ditta si acquista con l'uso della stessa
- **la ditta può essere trasferita solo unitamente all'azienda.**

Insegna

→ contraddistingue i locali dell'impresa

→ articoli 2568+2564+2598 c.c.

Deve essere:

- nuova: non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altro imprenditore concorrente
- vera: non deve contenere indicazioni idonee a trarre in inganno il pubblico circa l'attività svolta e i prodotti o servizi forniti
- lecita: non deve essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume
- originale: deve avere sufficiente capacità distintiva

Inoltre:

- nulla è disposto circa la trasferibilità dell'insegna, ma è pacifico che il diritto sull'insegna possa essere trasferito autonomamente
- è lecito il couso, ossia la licenza non esclusiva, come avviene nel caso del franchising

Il marchio

→ differenzia i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli dello stesso genere di un altro imprenditore, collegandoli a caratteristiche che sono proprie. Non si tratta di un segno distintivo essenziale, ma assume un ruolo fondamentale nella formazione e nel mantenimento della clientela. Per questo figura sia come segno distintivo sia come bene immateriale. Esso, infatti, ha una funzione distintiva sui prodotti di duplice profilo:

- rappresenta un indice di provenienza soggettiva del prodotto
- può avere una forza attrattiva nelle strategie pubblicitarie
- non è imposto dalla legge che debba assicurare un determinato livello qualitativo del prodotto, né garantisce una costanza nel tempo della qualità dello stesso

→ proprio per la sua particolare importanza viene regolato da diverse fonti:

- codice civile 2569-74
- codice della proprietà industriale (cpi)
- direttiva sui marchi dell'unione europea
- regolamento sul marchio comunitario

Classificazione dei marchi:

- di fabbrica o di commercio: individuano un prodotto destinato al commercio o un prodotto intermedio
- marchio di servizio: identificano un servizio
- marchio generale e marchi speciali: i primi sono i quelli utilizzati da un'impresa per indicare tutti i prodotti o servizi provenienti dalla medesima (FIAT, BARILLA, etc...). Solitamente i marchi generali comunicano un messaggio sull'origine imprenditoriale del prodotto che interessa il consumatore il quale, conoscendo l'impresa, confida che tutti i prodotti provenienti dalla stessa presentino la qualità soddisfacente che ha già sperimentato. In questa categoria di marchi, la funzione distintiva si specifica in funzione di indicazione di provenienza o di origine; i secondi contraddistinguono specifici prodotti o servizi commercializzati dall'azienda (sempre con riferimento agli esempi sopra citati, sono marchi speciali PUNTO, BRAVO e TARALLUCCI, MACINE). Spesso i marchi generali e speciali sono utilizzati congiuntamente, in particolare ciò avviene quando viene lanciato un nuovo marchio speciale.
- marchio collettivo: di consorzi per esempio
- marchio denominativo, figurativo, di forma o misto: i marchi denominativi (o verbali) sono costituiti da una o più parole, indipendentemente dalla lingua o dal fatto che costituiscano una parola di senso compiuto o meno. Ad esempio i termini NIKE e ADIDAS sono registrati come marchi denominativi. I marchi figurativi (o emblematici) sono i marchi composti unicamente da una figura o comunque da un segno grafico. Ad esempio lo swoosh (Nike) e le tre strisce (Adidas) sono marchi figurativi. I marchi misti: sono quelli composti sia da elementi verbali che da elementi figurativi, avremo il marchio misto. Ad esempio il segno costituito sia dalla parola NIKE che dallo swoosh è un marchio misto. I marchi di forma sono quelli che identificano la forma di un prodotto di una specifica azienda (bottiglia di cocacola).

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente:

- Parole, compresi i nomi di persone (nome altrui/nomi notori)
- Disegni, con esclusione di stemmi ed altri segni utilizzati nelle convenzioni internazionali oppure stemmi ed emblemi che rivestano un interesse pubblico a meno che l'Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
- Lettere, Cifre, Suoni
- La forma del prodotto o la confezione di esso. Sempre che non si tratti di una *forma imposta* dalla natura stessa del prodotto oppure una *forma necessaria* per ottenere un risultato tecnico oppure infine una forma che dà valore sostanziale al prodotto (*rischi di monopolizzazione* disciplina dei modelli industriali)
- Combinazioni e tonalità cromatiche

Sono requisiti per la liceità del marchio:

- liceità → in base all'articolo 14 c.p.i. il marchio non deve contenere:
 - segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume (caso A-Style);

- stemmi o bandiere emblemi e altri segni protetti da convenzioni internazionali o che rivestano interesse pubblico
- l'altrui ritratto senza il consenso dell'interessato
- il nome o lo pseudonimo di persona che ha acquistato notorietà, senza il consenso di questi (art. 8 c.p.i.)
- verità → Il marchio non deve essere "deceittivo" ossia *non deve trarre in inganno* circa:
 - la provenienza geografica, quando il luogo di produzione di un determinato prodotto influenzi la qualità del prodotto medesimo (art. 14 c.p.i.)
 - la natura e la qualità dei prodotti e servizi
- originalità → in base all'articolo 23 c.p.i. il marchio deve essere composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato. Non possono, quindi, essere usati come marchi:
 - Le denominazioni generiche e, in alcune ipotesi, anche le denominazioni geografiche
 - Le indicazioni descrittive generiche del prodotto
 - *Segni* divenuti di uso comune (es. Babbo Natale)
 - *Parole* divenuti di uso comune (super, lusso, extra..)
 - Parole straniere note al consumatore

Sono considerati marchi deboli tutti quei marchi che non sono del tutto originali e che, generalmente, richiamano le qualità tipiche del prodotto generico. Questi godono di minore protezione.

Interessante è anche il caso del *secondary meaning*, che si verifica quando si verifica quando una parola in origine di uso comune, quindi priva di carattere distintivo, non può inizialmente essere registrata come marchio. È il caso, per esempio, de "Il giornale", che può usare questo nome perché la campagna pubblicitaria alle spalle è stata tale da permettere la specifica individuazione del prodotto agli occhi del consumatore. Pertanto grazie al "*secondary meaning*" se un marchio non è inizialmente originale, può diventarlo successivamente attraverso strategie di comunicazione che da debole lo fanno diventare forte. [così come un marchio debole può diventare forte è anche possibile che un marchio forte diventi debole: aspirina o cellophane].

- novità → in base all'articolo 12 c.p.i. è nuovo il marchio che non sia già noto come marchio o altro segno distintivo già registrato per prodotti e servizi affini. I marchi celebri, in questo caso, godono di particolare protezione, in quanto è vietata la registrazione di un marchio se questo è identico o simile ad un marchio celebre a prescindere dall'affinità merceologica. Questo per tutelare la tendenza dei marchi celebri a espandersi in campi diversi da quello iniziale.

La mancanza di tali requisiti comporta l'impedimento alla registrazione oppure la nullità del marchio. Il marchio, infatti, viene considerato nullo quando difetta anche solo di uno dei requisiti di validità richiesti dalla legge. Ci sono, però, due eccezioni:

- il marchio **non nuovo** non può essere più dichiarato nullo se chi ne ha chiesto la registrazione era in buona fede ed il titolare del marchio anteriore ne ha tollerato l'uso protratto per 5 anni → in questo caso si procede con la **convalida**
- Il marchio **non originale** non può più essere dichiarato nullo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato forte capacità distintiva (*secondary meaning*)

Per quanto riguarda la registrazione del marchio questa viene regolata dall'articolo 19 del c.p.i. Si stabilisce che esso può essere registrato da:

- Chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso (uso imprenditoriale del marchio)
- Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni

Con la registrazione il titolare del marchio consegue il **diritto di esclusiva**, che decorre dalla data di presentazione della relativa domanda e dura per 10 anni, rinnovabili alla scadenza per un numero illimitato di volte = non è eterno, ma perpetuo.

La registrazione, inoltre, avviene presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi istituito presso l'**Agenzia per la proprietà industriale** (che è in camera di commercio).

Si ricorda, inoltre, che:

- La **registrazione nazionale** è presupposto per poter **estendere la tutela del marchio in ambito internazionale** attraverso la successiva registrazione presso l'**Organizzazione mondiale per la Proprietà industriale di Ginevra** (OMPI) (art. 17 c.p.i.)
- La registrazione del **marchio comunitario** è indipendente da quella nazionale ed è effettuata presso l'**Ufficio per l'armonizzazione del Mercato interno (UAMI)** di Alicante (Spagna) (Reg. 207/2009)

L'articolo 27 c.p.i. regola i casi di nullità e decadenza del marchio e stabilisce che la registrazione assicura una tutela pressoché illimitata, salvo che intervenga una causa di:

- **nullità**: viene dichiarata per difetto originario di uno dei requisiti essenziali
- **decadenza**: interviene per **volgarizzazione** o per **mancato utilizzo protratto per 5 anni, fatta eccezione per i marchi protettivi** (=I marchi protettivi sono quei marchi di cui l'imprenditore chiede ed ottiene la registrazione, che sono molto simili a quello registrato di cui l'imprenditore intende effettivamente servirsi, e che secondo il presente articolo non decadono anche se non utilizzati. In questo modo l'imprenditore può creare una protezione aggiuntiva al proprio marchio, impedendo ai concorrenti di servirsi di marchi simili (di confine) a quello da lui utilizzato)

La competenza in merito spetta al giudice ordinario per il marchio nazionale o all'autorità amministrativa per il marchio comunitario.

[Marchi e brevetti possono consentire ad un'impresa di avere margini di "monopolio" importanti. Il brevetto comporta l'utilizzo esclusivo e quindi un monopolio su un determinato prodotto. Il mercato produce, quindi, una situazione di inefficienza, ma gli Stati preferiscono concedere questo tipo di protezioni per incentivare la ricerca e il progresso dell'economia.]

A seguito della registrazione del marchio, sulla base dell'articolo 20 c.p.i. **il titolare del marchio può impedire a terzi di metter in commercio, importare, esportare, utilizzare nella pubblicità il proprio marchio.** Si ha un distinguo tra:

- **marchio non celebre: diritto di esclusiva limitato ai prodotti simili o affini** → per i prodotti con lo stesso codice (ATECO per esempio)
- **marchio celebre: diritto di esclusiva pieno**

Diverso, invece, il caso del **marchio di fatto** (art. 12 c.p.i.) → vale a dire un marchio che esiste nella realtà di fatto, anche senza una sua previa registrazione presso i registri competenti. Chi faccia uso di un marchio non registrato presso i registri competenti in modo continuativo in una determinata area geografica, può vantare dei diritti sul segno, ma ovviamente la tutela che l'ordinamento riconosce al marchio registrato è ben diversa da quella che si associa al marchio di fatto. Se un marchio analogo dovesse essere registrato da un altro imprenditore, infatti, i due marchi dovranno coesistere sul mercato, ma l'imprenditore del marchio di fatto non potrà estendere l'uso del marchio non potrà estenderne l'uso oltre le aree geografiche dove veniva già utilizzato e non potrà servirsene per marchiare prodotti diversi da quelli per cui era già usato. Se, però, il marchio di fatto avesse già acquisito notorietà nazionale il nuovo imprenditore non potrebbe registrarlo.

Per quanto riguarda la difesa del marchio registrato si ha che, in caso di contraffazione, ai sensi dell'articolo 124 c.p.i., l'imprenditore che ne è stato colpito possa ottenere:

- inibitoria alla continuazione degli effetti lesivi
- rimozione degli effetti, attraverso la distruzione delle cose materiali per mezzo delle quali è stata attuata la contraffazione
- eventuale pubblicazione della sentenza
- si possono avere anche risarcimenti del danno se sussiste dolo o colpa del contraffattore (questo non solo in termini di danno emergente, ma anche di lucro cessante, per tutelare l'imprenditore che eventualmente abbia venduto meno proprio perché presenti sul mercato prodotti con marchio analogo al proprio o che abbia subito un danno di immagine dovuto al fatto che i prodotti che avevano il suo marchio fossero di qualità inferiore a quella da lui offerta). Inoltre, oltre ai danni, l'imprenditore potrebbe essere chiamato a versare i profitti ottenuti illegittimamente all'imprenditore che è stato danneggiato (=riversione dei profitti)

Infine, relativamente alla circolazione del marchio si ha che il marchio può essere:

- trasferito → non è necessario che sia contemporaneamente trasferita l'azienda
- concesso in licenza anche in via non esclusiva (franchising, merchandising) → in questo caso, tuttavia, si prevede un limite alla concessione, ossia si richiede che questa avvenga senza produrre in alcun modo un inganno per i consumatori (le merci con lo stesso marchio devono garantire la medesima qualità o quantomeno uniformità)

BREVETTI

I brevetti rientrano tra le principali tipologie di proprietà industriale, che sono:

- Brevetto di invenzione
 - durata **20** anni
 - tasse annuali dal 5° anno
- Modelli di utilità
 - durata **10** anni
 - tasse ogni 5 anni
- Disegni e modelli (Design)
 - durata **25** anni
 - tasse ogni 5 anni
- Marchio
 - durata **10** anni
 - rinnovabile all'infinito

Cos'è il brevetto di invenzione?

Si tratta di un documento tecnico-legale pubblico che conferisce al titolare l'esclusiva di produrre, commerciale ed utilizzare l'oggetto inventato. Tale diritto ha una durata di 20 anni dal momento di deposito della domanda e non è rinnovabile. Esso, inoltre, ha un limite territoriale.

Cosa è brevettabile?

L'ART. 45 del codice della proprietà industriale stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.

Non sono considerate invenzioni

- Le scoperte scientifiche e i metodi matematici;
- I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;

- Le presentazioni di informazioni
- Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
- Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Le invenzioni oggetto di brevetto possono essere:

- invenzioni di prodotto
- invenzioni di procedimento
- invenzioni di uso

Principali requisiti di brevettabilità:

- novità
- attività interattiva (conoscenze già acquisite)
- Industrialità

E' importante ricordare che all'interno del brevetto l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, affinché allo scadere dei 20 anni ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

CONSORZI

Articolo 2602 c.c.: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

Nella realtà troviamo due tipi di consorzi:

- consorzi anticoncorrenziali, che assumono particolare rilievo
- consorzi di coordinamento

A livello civilistico:

- con attività interna: un'associazione tra imprenditori che ha come scopo quello di regolamentare i rapporti e la disciplina tra consorziati. Le imprese consorziate si impongono determinati obblighi che verranno tenuti sotto osservanza dell'organizzazione comune.
- con attività esterna: può al contrario entrare in rapporto 'verso l'esterno' con terzi ed è perciò tenuto solitamente a creare un ufficio comune. Si tratta dei consorzi di maggiore interesse per il diritto commerciale. Essi prevedono:
 - ❖ istituzione di un ufficio per la gestione dei rapporti con l'esterno
 - ❖ Un estratto del contratto e le due successive modifiche sono soggette a pubblicità legale
 - ❖ Il contratto deve indicare i soggetti cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio, con annessi i relativi poteri
 - ❖ Le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere annualmente una situazione patrimoniale
 - ❖ E' prevista la formazione di un fondo consortile, che costituisce il patrimonio autonomo rispetto ai patrimoni dei singoli consorziati. Tale fondo servirà a rispondere delle obbligazioni consortili assunte in nome del consorzio, ma non di quelle assunte per conto dei singoli consorziati.

Quale che sia la categoria di appartenenza, tutti i consorzi sono sottoposti ad una disciplina comune di contratto, che ne delinea alcuni degli aspetti fondamentali:

- parti contraenti → imprenditori
- Forma: scritta → pena la nullità
- Contenuto → devono essere definiti:
 - oggetto del contratto
 - obblighi assunti dai consorziati e eventuali contributi in denaro da essi dovuti (costituiscono il fondo consortile)
 - quote dei singoli consorziati nel caso di consorzi di contingentamento
- durata → si tratta, infatti, di un contratto di durata. Nel caso di silenzio il contratto si considera della durata di 10 anni
- Ammissione di nuovi consorziati → si tratta per lo più di contratti aperti, cui ogni imprenditore è libero di aderire in qualsiasi momento, previa capacità di soddisfare i requisiti richiesti per entrare a far parte del consorzio. Le condizioni di ammissione sono predeterminata dal contratto e, di conseguenza, non è necessario il consenso degli attuali consorziati per l'ammissione di un nuovo membro.
- Recesso ed esclusione → Le cause di recesso e di esclusione devono essere indicate nel contratto
- Scioglimento del consorzio → le indicazioni in merito sono contenute all'interno dell'articolo 2611 c.c.

Oggi è da rilevare la tendenza a prediligere la forma di società consortile, che permette di raggiungere gli stessi obiettivi seppur in forma diversa. Esistono diverse forme: srl, snc, sas, sapa, spa. Particolare diffusione stanno incontrando le scpa (società consortile per azioni).

Creare un consorzio implica il dare vita a una vera e propria organizzazione consortile, ossia un'organizzazione comune, con il compito di attuare il contratto. Tale organizzazione ha una articolazione interna fondata su due organi:

- Assemblea → con funzioni deliberative:

- le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati
- per le modifiche del contratto è richiesto il consenso di tutti i soci, salvo che non sia previsto diversamente
- le delibere assunte dalla maggioranza ma contrarie alla legge possono essere impugnate entro 30 giorni davanti ad un'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti
- organo direttivo → con funzione gestoria:
 - la sua funzione tipica è il controllo dell'attività dei consorziati per accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
 - le modalità di funzionamento di tale organo sono rimesse all'autonomia negoziale

GEIE

Con la sigla GEIE si intende "gruppo europeo di interesse economico". Si tratta di particolari forme di contratti in base ai quali imprenditori, professionisti o enti pubblici appartenenti a stati diversi dell'unione europea formano un loro coordinamento con obiettivi comuni. Si tratta, quindi, di contratti simili ai contratti consortili, con la differenza che si ha, nel caso dei GEIE, un'apertura a livello europeo anziché nazionale.

Caratteri:

- possono coinvolgere imprenditori, professionisti, enti pubblici
- è richiesta l'appartenenza a stati diversi dell'unione
- accordi di coordinamento di carattere internazionale

IMPRESITORE PUBBLICO

Le imprese pubbliche possono essere di due tipi:

- sostanzialmente private: come ENI e altre. In questo caso lo stato ha una grossa partecipazione, per cui è socio dell'attività. Queste società sono assoggettate alle norme ordinarie, per cui sono soggette a fallimento, tenute alla tenuta delle scritture contabili e devono registrarsi presso la sezione ordinaria del registro delle imprese.
- sostanzialmente pubbliche. Possono essere di due tipo: imprese organo e enti pubblici economici. Le prime sono società sostanzialmente e formalmente sottoposte al controllo e alla direzione da parte di un ente pubblico. Le seconde sono tenute alla registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma non sono passibili di fallimento. Si tratta di enti facenti parte della pubblica amministrazione che non hanno scopo di lucro. Oggi ne esistono pochissimi esempi, come la SIAE e l'Agenzia del demanio.

→ Articolo 2449 c.c.:

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Tale articolo sottolinea alcune particolarità cui sono sottoposte le società pubbliche, quali il fatto di poter nominare amministratori e sindaci senza passare necessariamente per il consiglio di amministrazione. Si tratta di una deroga al regime ordinario.

Tutte le società in mano pubblica, inoltre, prevedono per gli amministratori doveri particolare: essi non rispondono solo di responsabilità a livello civilistico, ma anche a livello di responsabilità contabile e possono, quindi, essere accusati di danno erariale.

Reponsabilità soci generici :

- civile
- penale
- contabile/ di danno erariale → corte dei conti

SOCIETA'

CONTRATTO DI SOCIETA'

→ articolo 2247 c.c., da sapere a memoria:

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. In generale, quindi, le società sono **enti associativi a base contrattuale**, caratterizzati dalla contemporanea presenza di tre elementi:

- conferimenti dei soci
- esercizio in comune di una attività di impresa
- scopo di divisione degli utili → si ha, in questo caso, un riferimento esplicito all’attività di lucro, cosa che manca nell’articolo che dà la definizione di imprenditore

Altri elementi importanti sono:

- contratto
- 2 o più persone (srl e spa possono essere unipersonali oggi, e quindi ad un solo socio, questo con la riforma del 2003)
- conferiscono beni o servizi

Tale definizione di società la differenzia da comunioni e associazioni, dal momento che:

- è diversa dalla comunione, che è una situazione giuridica di semplice contitolarità di beni caratterizzata dal loro godimento
- è diversa dall’associazione, che non mira a ottenere risultati di carattere economico

Nella definizione viene esplicitamente citato lo scopo di lucro, che deve essere consustanziale al contratto fondativo della società. Tuttavia, ciò taglierebbe fuori una serie di enti come le cooperative. In questo caso, quindi, si fa ricorso al concetto di “scopo di lucro indiretto”, che può essere mutualistico o consortile.

Lo scopo perseguito dai soci può essere, quindi, di carattere:

- **scopo lucrativo:**
 - scopo di conseguire gli utili (lucro oggettivo)
 - scopo di dividere gli utili tra i soci (lucro soggettivo)
- **scopo mutualistico:** procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto (risparmio di spesa o maggiore remunerazione del lavoro prestato. Parliamo, in questo caso, di cooperative.
- **scopo consortile:** consentire ai soci la sopportazione di minori costi o il conseguimento di maggiori ricavi nella gestione delle proprie imprese

Le società sono, dunque, degli enti associativi che operano con metodo esclusivo a favore esclusivo dei soci (scopo egoistico).

Per le società l’ordinamento prevede **otto modelli organizzativi**. Parliamo, dunque, di numerus clausus. Tali modelli sono: società di persone

- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
- società mutualistiche

(Società di capitali: sono così chiamate per sottolineare la stretta inerenza tra il socio, la società e la gestione sociale; società di persone: il nome sottolinea la funzione essenziale svolta dalla raccolta dei mezzi finanziari e dalla formazione e salvaguardia del capitale)

Ci sono anche, a livello europeo:

- società europea
- società cooperativa europea

La scelta tra i vari tipi di società è tendenzialmente libera, e quindi la scelta di un determinato tipo non è condizione essenziale per la valida costituzione di una società. Nel silenzio del contratto, comunque, si intende costituita una **società semplice se l’attività non è commerciale**. Se, invece, l’attività è commerciale si parlerà di una società in nome collettivo.

In cosa consiste la distinzione tra società commerciale e non? Le commerciali svolgono le attività menzionate dal 2195. Le non commerciali svolgono, per esempio, attività agricole o professionali.

Scelto un determinato tipo di società, comunque, i soci possono, nel contratto, **mediante l’inserimento di clausole, adattare il modello organizzativo prescelto alle proprie esigenze**. Tali adattamenti, comunque, possono configurarsi solo all’interno di uno dei modelli di società stabiliti per legge. Non è possibile, infatti, costituire un nuovo tipo di società.

SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI
Hanno una soggettività, ma non una personalità giuridica	Hanno personalità giuridica
Godono di autonomia patrimoniale quasi perfetta	Hanno autonomia patrimoniale perfetta

<p>Non è prevista una organizzazione corporativa</p>	<p>Hanno una organizzazione corporativa = pluralità di organi con competenze specifiche</p>
<p>Ogni socio è illimitatamente responsabile e ha il potere di amministrare e di rappresentare la società, e ciò indipendentemente dall'ammontare di capitale conferito</p>	<p>Vige il potere maggioritario per il funzionamento degli organi sociali. Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione, ma ha solo il diritto di concorrere con il suo voto alla designazione dei membri dell'organo amministrativo: il peso di ciascun socio in assemblea, inoltre, è proporzionato all'ammontare di capitale conferito.</p>
<p>In un contesto di questo tipo hanno particolare rilievo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la persona dei soci nell'organizzazione e nel funzionamento della società • il rapporto fiduciario tra i soci. Proprio per questo motivo la partecipazione sociale è di regola trasferibile solo con il consenso di tutti i soci. Ciò avviene perché sulla base di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge fallimentare, in caso di fallimento della società di persone falliscono anche i soci, che sono chiamati a rispondere di eventuali debiti con i loro personali patrimoni. E' chiaro, alla luce di questo, che essi debbano potersi fidare ciecamente gli uni delle azioni degli altri. 	<p>La partecipazione è, di regola, liberamente trasferibile.</p>